

N. 79/13 Ist. febe.
 N. 41/13 Sent. C.C
 N. 40/13 R.G. Fall.
 N. / Albo
 N. / R. Ann.
 N. 1428 Cron.
 N. 777 Rep.



In nome del Popolo Italiano

Il Tribunale di Trani Sezione civile

riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati

dott. Alberto Bucci Presidente
 dott. Ugo Scroble Giudice
 dott. Paola Cesaroni Giudice relatore

18 LUG 2013

ha pronunciato la seguente sentenza:

sul ricorso per la dichiarazione di fallimento proposto in data 27.3.2013 da G. Ze. Co. s.r.l.

nei confronti di [redacted] S.R.L. con sede legale in [redacted] via [redacted] 32 in persona dei legali rappresentanti p.t. [redacted] [redacted], ivi res. Via Fi [redacted]

31) e [redacted], ivi res. via Fi [redacted] 49), esercente attività di costruzioni edili;

esaminata la documentazione allegata al ricorso e assunte le opportune informazioni;

udita la relazione del giudice delegato, osserva:

va evidenziato, in diritto, che lo stato di insolvenza si risolve nell'incapacità del debitore di adempiere con regolarità e tempestività le proprie obbligazioni, e che, in tale prospettiva, non è ostativa alla dichiarazione di fallimento né la consistenza del patrimonio immobiliare, riconducibile al debitore, di non immediata liquidabilità (cfr. Trib. Roma 27/12/90 e



App. Bari 31/12/90 in Il Fallimento, 91, 522.523),
quand'anche l'attivo risulti superiore al passivo (cfr.
Cass. n. 5736/93; n. 8656/92), né, analogamente, la
sussistenza di crediti verso terzi non di pronta e certa
realizzazione. Inoltre, non può certamente ritenersi
normale per una impresa economicamente sana, che i suoi
creditori si vedano costretti ad agire esecutivamente
sui beni e i crediti verso terzi, di pertinenza della
impresa debitrice, per vedere soddisfatte le proprie
ragioni di credito.

Alla stregua delle suddette premesse in diritto, emerge
chiaramente che attualmente la impresa in argomento
versa in stato di manifesta insolvenza, perché non più
in grado di adempiere regolarmente alle proprie
obbligazioni commerciali, come è dato desumere da
numerosi elementi di fatto acquisiti agli atti.

Nonostante il possesso di un titolo esecutivo di entità
non particolarmente rilevante, il creditore istante non
ha potuto soddisfare il proprio credito, avendo la
società versato unicamente un modesto acconto, restando
debitrice dell'importo maggiore.

Pur non essendo in corso procedure esecutive, molteplici
sono gli indizi dell'esistenza di una situazione di
insolvenza, quale l'avvenuto licenziamento di tutti i
dipendenti, l'omessa corresponsione del Tfr ai predetti
dipendenti (nonostante sia trascorso circa un anno e
mezzo dai primi licenziamenti, secondo quanto dichiarato
dall'amministratore), il mancato pagamento spontaneo del
credito dell'istante, pur se non contestato.

Risulta, altresì, un debito di notevoli dimensioni nei confronti dell'Erario, in corso di rateizzazione secondo quanto dichiarato (ma non documentato) dall'amministratore.

Sussistono, infine, debiti con il ceto bancario e con alcuni fornitori.

Nonostante il decorso di un apprezzabile lasso temporale tra la notifica del ricorso e la convocazione, la società non è stata in grado di elaborare proposte alternative, limitandosi ad insistere per un rinvio sine die della decisione.

Evidente è quindi lo stato d'insolvenza della società.

A nulla rileva la presenza di un patrimonio immobiliare, di non immediate liquidabilità e che non ha finora consentito il soddisfacimento dei crediti.

Dall'esame delle informazioni raccolte dalla G.d.F. delegate sul punto emerge il superamento dei limiti fissati dall'art. 1 l.f.

P.Q.M.

DICHIARA IL FALLIMENTO

di CO. GE. CO. COMPAGNIA GENERALE DI COSTRUZIONI S.R.L.
con sede legale in Andria via Bologna 32 in persona dei legali rappresentanti p.t. Fuzio Giuseppe (n. Andria il 16.2.1954, ivi res. Via Firenze 31) e Fuzio Francesco (n. Andria il 9.6.1957, ivi res. via Firenze 49), esercente attività di costruzioni edili;

Delega per la procedura la dr.ssa Paola Cesaroni e nomina _____ curatore

l'aw _____;



che risulta avere specifiche caratteristiche ed
attitudini per l'espletamento dell'incarico;

ordina alla fallita società di depositare entro tre
giorni nella cancelleria fallimentare di questo
tribunale il bilancio, le scritture contabili e fiscali
obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori;

fissa il giorno 13/02/2014 alle ore 9,00 nell'ufficio
fallimentare l'adunanza dei creditori per l'esame dello
stato passivo;

assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti
reali mobiliari sulle cose in possesso del fallito, il
termine di giorni trenta prima dell'udienza fissata per
l'esame dello stato passivo per trasmettere

all'indirizzo di posta elettronica certificata del
curatore indicato nell'avviso di cui all'articolo 92, il
ricorso, con allegati i documenti dimostrativi del
diritto, precisando che l'originale del titolo di
credito deve essere depositato presso la cancelleria del
tribunale e che le domande pervenute successivamente
saranno considerate tardive.

La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva.

Così deciso in Trani, nella camera di consiglio della
Sezione Civile del Tribunale, oggi 18/7/13

Il Giudice relatore

Prohlesco

Il Presidente

AB-HS

IL CANCELLIERE DIRETTORE
DELLA SEZIONE FALLIMENTARE
Dr.ssa *mes* Silvia NENNA



Depositato oggi in Cancelleria

Trani, 18 LUG. 2013

IL CANCELLIERE RESPONSABILE
DELLA SEZIONE FALLIMENTARE
Dr.ssa *mes* Silvia NENNA